

Accordo 17 giugno 2011 - **Personale non medico** (sottoscritto da Fondazione Don Gnocchi e FP Cgil, Cisl FP e Uil FPL)

Premesso che:

- lo sviluppo delle professionalità sanitarie assistenziali e riabilitative, in coerenza con il sistema valoriale della FDG, risulta quale leva insostituibile per l'erogazione del livello di eccellenza, funzionalità ed efficienza dei servizi atteso dall'utenza particolare alla quale la Fondazione stessa si rivolge;

- la modifica dell'assetto organizzativo in poli territoriali di FDG ha riunito in specifici perimetri geografici diverse tipologie di unità d'offerta, determinando la necessità di un utilizzo flessibile e coerente con le necessità organizzative delle risorse nei vari livelli dell'organizzazione, per un ottimale impiego delle competenze tra le differenti strutture riunite nei poli (a titolo esemplificativo e non esaustivo Irccs, Casa di cura, Presidio, Centro di riabilitazione, Hospice, Rsa, Rsd, Cdd, ecc.);

- gli effetti della riorganizzazione di cui sopra non devono comportare una applicazione *in peius* di quanto previsto dall'art. 54 del vigente ccnl per i lavoratori interessati;

- il presente accordo non vuole in alcun modo generalizzare, per il pregresso, la spettanza dell'EADR così come sotto definita.

Tutto quanto sopra premesso, è stata raggiunta la seguente intesa in merito all'applicazione di quanto previsto all'art. 54 del vigente ccnl (elemento aggiuntivo della retribuzione - EADR):

Con decorrenza 1° ottobre 2011 (fatto salvo quanto previsto da accordi di miglior favore di II livello le parti concordano nell'estendere l'importo lordo annuale di € 154,94, equivalente all'importo lordo mensile di € 12,91 per 12 mensilità, a tutto il personale infermieristico, tecnico sanitario e riabilitativo, come dettagliato nel punto 1 dell'accordo nazionale sottoscritto in data 21 dicembre 2001 tra ARIS, FDG, FP CGIL, CISL FPS e UIL Sanità, che in occasione del suddetto accordo, a fronte dei benefici derivanti dal nuovo inquadramento nella categoria "D" era rimasto escluso dai nuovi criteri di assegnazione dell'EADR, come specificato al punto 7 del suddetto accordo.

La decorrenza e l'applicazione del presente accordo avverrà in modo omogeneo in tutte le sedi di FDG, nel rispetto della valenza nazionale dell'accordo stesso.

Le parti si impegnano a riportare eventuali situazioni di difficoltà interpretativa alla Commissione Paritetica Nazionale per l'autentica interpretazione delle norme contrattuali, come definito nell'accordo di preintesa del biennio economico 2008-2009. Le parti si impegnano inoltre a sottoporre al più presto il presente accordo ai rispettivi organi deliberanti, per favorirne l'applicazione secondo le previsioni temporali sopra individuate.

Letto, confermato e sottoscritto

VERBALE DI PREINTESA

Il giorno 17 giugno 2011 a Roma tra la delegazione della Fondazione Don Carlo Gnocchi e FP Cgil, Cisl FP e Uil FPL a seguito delle trattative per il rinnovo del ccnl 2006-2009 per il personale non medico dipendente della Fondazione Don Carlo Gnocchi.

Premesso che:

- l'apporto delle risorse umane alla mission della Fondazione risulta quale leva insostituibile per l'erogazione del livello di eccellenza, funzionalità ed efficienza dei servizi atteso dall'utenza particolare alla quale la Fondazione stessa si rivolge

- è ritenuto indispensabile procedere al rinnovo del ccnl, anche a fronte della generale situazione di crisi in cui versa l'economia italiana che si ripercuote, come specificato in dettaglio nell'allegato B, sul settore delle prestazioni rese in regime di accreditamento;

è stata raggiunta la seguente preintesa sul biennio economico anni 2008-2009.

Valori tabellari

I nuovi valori economici sono indicati nell'allegato "A" di seguito riportato.

Per quanto attiene al valore della sola retribuzione tabellare la decorrenza di detti importi viene convenuta al 1° gennaio 2010.

Dal 1° gennaio 2011 decorrono gli effetti della nuova retribuzione tabellare anche su tutti i restanti istituti.

Gli incrementi e le relative competenze arretrate 2011 saranno corrisposti con la retribuzione del mese di luglio 2011.

L'allegato "A", che è parte integrante del presente accordo, indica i nuovi valori economici per categoria e livello, gli importi dell'una tantum omnicomprensiva per gli anni 2008-2009-2010 e gli arretrati tabellari a luglio 2011.

Anni 2008, 2009 e 2010

Al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2009 e al personale che ha cessato il rapporto di lavoro per collocamento a riposo saranno riconosciuti - a titolo di saldo omnicomprensivo - gli importi "una tantum" riportati nell'allegato "A", da erogare in misura proporzionale al periodo di servizio prestato nei termini di maturazione mensile dei ratei di tredicesima e con opportuno riproporzionamento dei rapporti di lavoro part-time.

Per il personale assunto dal 1° gennaio 2010 le competenze dell'anno 2010 saranno corrisposte in proporzione al periodo lavorato.

I tempi dell'erogazione dell'una tantum vengono così individuati:

- con la retribuzione di agosto 2011 40% una tantum allegato A
- con la retribuzione di settembre 2011 30% una tantum allegato A
- con la retribuzione di ottobre 2011 30% una tantum allegato A

Le parti si impegnano a realizzare un percorso di valorizzazione complessiva delle specificità della Fondazione Don Carlo Gnocchi come indicate nell'allegato "B", che è parte integrante della presente ipotesi di accordo.

Le parti si impegnano a considerare il presente quale unico testo contrattuale valido per il settore di riferimento. Le parti inoltre concordano che eventuali variazioni migliorative, relative all'aumento a regime dei valori tabellari, che dovessero intervenire a seguito di trattativa separata con le altre rappresentanze datoriali AIOP e ARIS, saranno recepite con successivo e specifico verbale di accordo.

Le parti si impegnano a sottoporre al più presto la presente preintesa ai rispettivi organi deliberanti, per favorirne l'applicazione dal mese di luglio prossimo venturo, secondo il dettaglio delle scadenze temporali sopra formulate.

Letto, confermato e sottoscritto

ALLEGATO A

RINNOVO CCNL 2008-2009

Livello	Aumento a regime	Totale una tantum 2008-2009-2010	Erogazione I tranche 40%	Erogazione II tranche 30%	Erogazione III tranche 30%	Arretrati tabellare a luglio 2011
A	51,39	1.161,41	464,57	348,42	348,42	308,34
A1	52,82	1.193,73	477,49	358,12	358,12	316,92
A2	54,21	1.225,15	490,07	367,54	367,54	325,26
A3	55,03	1.243,68	497,48	373,10	373,10	330,18
A4	55,98	1.265,15	506,07	379,54	379,54	335,88
B	55,54	1.255,20	502,08	376,56	376,56	333,24
B1	57,13	1.291,14	516,46	387,34	387,34	342,78
B2	58,80	1.328,88	531,56	398,66	398,66	352,80
B3	59,85	1.352,61	541,05	405,78	405,78	359,10
B4	61,09	1.380,63	552,25	414,19	414,19	366,54
C	63,66	1.438,72	575,50	431,61	431,61	381,96
C1	65,63	1.483,24	593,30	444,97	444,97	393,78
C2	67,92	1.534,99	613,99	460,50	460,50	407,52
C3	70,23	1.587,20	634,88	476,16	476,16	421,38
C4	73,63	1.664,04	665,62	499,21	499,21	441,78
D	69,12	1.562,11	624,85	468,63	468,63	414,72
D1	71,65	1.619,29	647,71	485,79	485,79	429,90
D2	73,96	1.671,50	668,60	501,45	501,45	443,76
D3	76,25	1.723,25	689,29	516,98	516,98	457,50
D4	78,56	1.775,46	710,18	532,64	532,64	471,36
DS	74,54	1.684,60	673,84	505,38	505,38	447,24
DS1	77,46	1.750,60	700,24	525,18	525,18	464,76
DS2	80,47	1.818,62	727,44	545,59	545,59	482,82
DS3	83,56	1.888,46	755,38	566,54	566,54	501,36
DS4	86,12	1.946,31	778,53	583,89	583,89	516,72
E	85,31	1.928,01	771,21	578,40	578,40	511,86
E1	104,32	2.357,63	943,05	707,29	707,29	625,92
E2	126,42	2.857,09	1.142,83	857,13	857,13	758,52

INTESA SPECIFICITÀ FONDAZIONE DON GNOCCHI

Le parti, preso atto che:

- si registra in diverse regioni un cronico mancato adeguamento del tariffario riconosciuto per le prestazioni erogate in regime di convenzione;
- si continuano a verificare significativi ritardi nei pagamenti delle prestazioni erogate in regime di convenzione;
- si registra in fase di contrattualizzazione con le Asl una crescente incertezza sui volumi di attività rispetto al dimensionamento storicizzato degli organici;
- sussistono particolari criticità nelle Regioni commissariate e/o con piano di rientro;
- gli enti gestori si trovano spesso in difficili condizioni finanziarie non immediatamente coniugabili con aumenti di costo derivanti da rinnovi contrattuali;
- nell'attuale quadro, così delineato, i settori sanitari, socio-assistenziali e socio-educativi non sono sostenuti da adeguate prospettive di sviluppo.

Richiamato l'impegno a un confronto fattivo e innovativo sulle specifiche e diverse attività e situazioni che insistono nel settore sanitario privato, con particolare riferimento al settore sanitario-riabilitativo socio-assistenziale ed educativo.

Considerando che in molte Regioni si è provveduto o si sta provvedendo, in ragione di specifici piani di programmazione e/o di rientro rispetto alla spesa sanitaria, a definire la classificazione e la corrispondente rideterminazione delle tariffe a fronte delle prestazioni rese.

Considerato altresì che l'allegato n. 2 sui centri di riabilitazione del ccnl normativo in vigore mostra, rispetto agli argomenti in questione oggi, i segni di una evidente inadeguatezza e la necessità impellente di totale ridefinizione nei contenuti e nella forma.

Tenendo pure presente che la Fondazione Don Gnocchi è impegnata nella realizzazione di un piano industriale finalizzato ad ampliare gli investimenti e a salvaguardare l'occupazione a fronte delle difficoltà e delle sfide esistenti nel settore.

CONCORDANO

- di promuovere una attenta verifica da svolgere in tutti gli ambiti regionali sulle condizioni delle strutture dei settori sopra indicati, mirata a rafforzare la rappresentatività delle stesse strutture presso gli interlocutori istituzionali regionali, soprattutto nelle fasi di definizione delle regole di sistema;

- di istituire una commissione paritetica nazionale per l'autentica interpretazione delle norme contrattuali, finalizzata a prevenire possibili situazioni conflittuali in merito all'interpretazione di singoli articoli contrattuali, e deputata all'individuazione di interpretazioni condivise e applicabili;

- di promuovere un comune percorso, a livello regionale e aziendale, allo scopo di trovare opportune soluzioni che incidano sull'organizzazione del lavoro e sui modelli organizzativi e sui processi lavorativi non più sostenibili - tenendo presente quanto evidenziato in premessa della presente intesa - valorizzando la contrattazione regionale e decentrata. Ponendo attenzione alle peculiarità territoriali, la contrattazione decentrata regionale e/o aziendale dovrà individuare idonei indirizzi e soluzioni, attraverso una generale verifica e revisione dei modelli organizzativi, degli accordi e consuetudini vigenti, atti a favorire processi di flessibilità e innovazione organizzativa e ogni ulteriore utile accorgimento per garantire la sostenibilità delle attività e i livelli occupazionali, con particolare cura alle situazioni determinatesi nelle Regioni con piani di rientro e/o situazioni di commissariamento.

A tale scopo le parti si incontreranno entro il mese di luglio p.v. per individuare e prendere in esame le situazioni più urgenti e critiche.

ACCORDO QUADRO SU DETASSAZIONE

Oggi 17 giugno 2011 si sono incontrati i responsabili FDG Nazionale e i rappresentanti delle Federazioni Nazionali delle OO.SS. - Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl - al fine di condividere, per evitare diverse e possibili controversie a livello periferico, un modello di "Accordo regionale/aziendale" da proporre alle proprie rappresentanze regionali/aziendale e delle P.A. per l'applicazione al personale dipendente delle strutture della Fondazione Don Carlo Gnocchi della "detassazione" sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività e ad innovazione ed efficienza organizzativa.

Considerato che le parti, anche in attuazione ai contenuti della circolare n. 3/E che l'Agenzia delle Entrate ha diramato il 14 febbraio 2011 di concerto con il Ministero del lavoro, hanno ritenuto opportuno favorire la definizione di modelli di accordi territoriali/aziendali che recepiscano i contenuti dei contratti collettivi nazionali di lavoro con riferimen-

to alle componenti accessorie della retribuzione, che considerando quanto avvenuto nel secondo semestre dell'anno 2008 e nel biennio 2009-2010, hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legislazione in materia.

Convengono che l'allegato modello di accordo regionale/aziendale, tenendo conto del ruolo e dei contenuti del ccnl per il personale adottato nelle strutture della Fondazione Don Carlo Gnocchi, costituisce un modello utile per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa" e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori dipendenti.

Le parti sono pertanto impegnate ciascuna per le proprie competenze a trasmettere tempestivamente l'allegato modello di accordo regionale/aziendale alle proprie strutture e delle P.A. assicurando che, dopo la sottoscrizione, venga fornita adeguata informazione sia ai singoli lavoratori dipendenti che alle singole strutture della Fondazione Don Carlo Gnocchi.

ACCORDO TERRITORIALE/AZIENDALE (di cui al comma 1, art. 53 del D.L. n. 78/2010)

L'anno 2011 il giorno _____ del mese di _____ presso _____ si sono riuniti:

- 1) la FDG, rappresentanza regionale del _____ nelle persone di _____
- 2) la FP Cgil della Regione _____ nella persona del segretario regionale _____
- 3) la Cisl FPS della Regione _____ nella persona del segretario regionale _____
- 4) la Uil FPL della Regione _____ nella persona del segretario regionale _____

Premesso che le strutture della Fondazione Don Gnocchi della Regione _____ applicano a tutto il loro personale con rapporto di lavoro dipendente il vigente ccnl sottoscritto il 19 gennaio 2005 tra la Fondazione Don Gnocchi e le Federazioni Nazionali FP Cgil, Cisl FPS e Uil FPL.

Al fine di addivenire ad un accordo che individui le componenti accessorie della retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti che possono dar luogo all'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%.

Rilevato che l'art. 53 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010 dispone che per l'anno 2011 (da gennaio a dicembre) le somme erogate ai lavoratori dipendenti delle aziende private, correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante per il miglioramento della competitività, sono soggette ad una imposta sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali e beneficiano del previsto sgravio contributivo in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, come confermato dalla circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro n. 3/E del 14 febbraio 2011.

Ritengono che in ragione della peculiarità dell'attività svolta dai lavoratori che operano all'interno delle aziende sanitarie private aderenti all'Aiop al fine di garantire un ottimale livello di cura ai pazienti, ospiti e utenti in maniera continuativa e sempre più efficace, sussista la necessità di incentivare gli istituti contrattuali, ancorché previsti nel ccnl, che comportino un miglioramento ed una intensificazione dell'efficienza organizzativa con indubitabili effetti sulla qualità e continuità dell'assistenza offerta ai pazienti ospiti e utenti.

Convengono di individuare, come di seguito elencate, le componenti accessorie della retribuzione che, rispondendo all'obiettivo di cui sopra, possono beneficiare dell'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione - per il periodo di imposta 2011 - dell'imposta sostitutiva del 10%, e che saranno identificate ed attestate dal datore di lavoro nel CUD, come somme erogate in correlazione ad incrementi di produttività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa:

- premio di incentivazione di cui all'art. 65 del ccnl;
- lavoro supplementare e straordinario (forfait o in senso stretto) sia per la quota ordinaria che per la maggiorazione;
- lavoro notturno ordinario;
- eventuali premi aziendali una tantum e di rendimento;
- clausole elastiche e flessibili del lavoro a tempo parziale con riferimento all'intero compenso erogato;
- indennità di cui all'art. 61 del vigente ccnl;
- monetizzazione per giornate di ferie non godute oltre le quattro settimane annuali di cui all'art. 2109 del c.c.;
- indennità di pronta disponibilità;
- indennità di coordinamento.

Le imprese informeranno la rispettiva Rsa/Rsu dell'attuazione della presente intesa.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali.